



TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA

SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE CIVILE

In composizione monocratica nella persona della giudice dott.ssa Silvia Albano, nel procedimento cautelare ante causam iscritto al n. 46737 dei procedimenti speciali sommari dell'anno 2021, vertente:

TRA

_____ nato in _____, con il patrocinio dell'Avv. LIDIA PULITI, del Foro di Lucca;

- ricorrente -

E

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE - CONSOLATO GENERALE D'ITALIA IN LAGOS, NIGERIA, in persona del Ministro p.t., rappresentato ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato;

- resistente -

avente ad OGGETTO: ricorso ex art 700 c.p.c. ha pronunciato il seguente

DECRETO FISSAZIONE UDIENZA CAUTELARE CON PROVVEDIMENTO INAUDITA ALTERA PARTE

Chiedeva parte ricorrente, con decreto *inaudita altera parte*, essendovi l'estrema urgenza di provvedere: "*ordinare il rilascio del visto di reingresso sul territorio nazionale in favore della moglie _____ e della figlia minore _____ in virtù della proroga della validità dei titoli di soggiorno disposta dal D.L. 56/2021; in subordine, ordinare il rilascio in favore delle sopraccitate del visto di ingresso sul territorio italiano previsto dall'art. 25 Reg. CE n. 89/09; comunque adottare i provvedimenti che più appariranno opportuni al fine di impedire il perdurare di un pregiudizio grave e irreparabile in danno al ricorrente e ai suoi familiari*".

Esponeva che era cittadino nigeriano regolarmente soggiornante in Italia in forza di permesso UE per soggiornanti di lungo periodo, sposato con la cittadina nigeriana _____ titolare di permesso casi speciali scaduto mentre si trovava in Nigeria lo scorso 25 marzo 2020, dalla quale ha avuto tre figlie: _____

_____ che il nucleo familiare si era formato in Italia e risiedevano tutti a Pescia (PT) in virtù di regolare contratto di locazione intestato a entrambi i coniugi; che la figlia maggiore, di anni 5, sino all'a.s. 2019/2020 aveva frequentato regolarmente l'asilo, mentre la secondogenita, di anni 3, doveva iniziare il prossimo settembre e l'ultima nata non aveva ancora potuto conoscere il padre; che il nucleo familiare si era recato in Nigeria il 23 gennaio 2020 al fine di richiedere e ottenere il rilascio del passaporto in favore della sig.ra _____ che era stato originariamente richiesto all'Ambasciata nigeriana in

Roma, ma riportava un errore anagrafico non rettificabile se non in Nigeria e il volo di rientro in Italia era previsto per il 17 marzo 2020; che l'escalation della pandemia da Covid 19, tuttavia, aveva provocato la chiusura delle frontiere italiane e, pertanto, il 17 marzo 2020 al nucleo era stato impedito l'imbarco e dunque il rientro in Italia; che in attesa della riapertura delle frontiere la moglie del ricorrente si era scoperta incinta della terzogenita, mentre la figlia maggiore era stata ricoverata dal 13 al 17 agosto 2020 presso la clinica St. Angela di Benin City per un attacco di febbre enterica; che, nonostante ciò, la signora si era recata a Lagos per presentare domanda di visto di ingresso, dal momento che con il permesso anche se solo formalmente scaduto le sarebbe nuovamente stato negato l'imbarco, ma ad ottobre la sua richiesta era stata respinta per effetto del parere negativo reso dalla Questura di Pistoia, mentre il marito aveva fatto ritorno in Italia a novembre per motivi di lavoro; che la moglie aveva dovuto attendere in Nigeria la nascita della terzogenita, venuta alla luce a Benin City il 6 gennaio 2021 e aveva poi nuovamente presentato visto di reingresso depositando tutta la documentazione necessaria, ma il 17 giugno 2021 le era stato nuovamente rifiutato sempre in seguito al parere negativo reso dalla Questura di Pistoia, la quale a sua volta aveva fondato la propria valutazione su un parere negativo al rinnovo del permesso casi speciali che avrebbe reso la competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale addirittura in data 03 aprile 2019, ovvero circa un anno prima rispetto alla naturale scadenza del permesso di soggiorno; che il difensore incaricato dal ricorrente aveva proposto istanza di revoca in autotutela, rappresentando che il permesso di soggiorno della _____ doveva ancora considerarsi valido ai sensi del D.L. 56 del 30 aprile 2021 (dunque fino al 31 luglio p.v.), ma soprattutto come la situazione descritta in motivazione fosse contrastante con i dati stessi riportati sul permesso di soggiorno che risultava esser stato rilasciato il 10 dicembre 2018 e esser scaduto in data 25 marzo 2020; che il pregiudizio che l'intero nucleo, ma in particolar modo le minori coinvolte, stavano subendo era già grave e irreparabile: alle minori nate in Italia veniva di fatto impedito il prosieguo del percorso scolastico, stavano subendo il trauma del distacco forzato dal padre e dal contesto sociale nel quale erano sempre vissute, pure essendo come quest'ultimo soggiornanti di lungo periodo, mentre l'ultima nata non aveva ancora potuto conoscere il padre, dovuto rientrare in Italia per motivi di lavoro a novembre dello scorso anno.

* * *

Il ricorso è fondato e deve essere accolto.

Il permesso di soggiorno della moglie del ricorrente scadeva il 25 marzo 2020 ma la sua durata deve ritenersi prorogata a causa della pandemia in atto. Si sono infatti succedute diverse norme di legge che hanno prorogato la scadenza dei permessi di soggiorno. Il decreto legge n. 56 del 30 aprile 2021, prevede da ultimo che i permessi di soggiorno in scadenza entro il 30 aprile sono prorogati al 31 luglio 2021 e non risulta che il permesso di soggiorno sia stato mai revocato dalla Questura.

La ricorrente ha dimostrato di vivere da tempo con il marito in Italia, dove sono nate due figlie, di cui la maggiore regolarmente frequentante la scuola materna. Le due figlie nate in Italia, come il loro padre, sono titolari di permesso di soggiorno UE di lungo periodo.

Appare illegittimo il comportamento dell'amministrazione resistente in quanto ingiustificato e lesivo del diritto fondamentale del ricorrente e del suo nucleo familiare all'unità familiare, espressamente sancito sul piano sovranazionale all'articolo 8 CEDU e all'art. 7 della Carta dei diritti fondamentali,

rispettivamente consacranti il diritto al rispetto della vita privata e familiare. Inoltre, già da tempo, la Corte Costituzionale ha affermato che la garanzia della convivenza del nucleo familiare trova il proprio fondamento nelle norme costituzionali che assicurano protezione alla famiglia (Corte cost. 202/2013).

Il comportamento dell'Amministrazione impedisce, infatti alle figlie del ricorrente di vivere con entrambi i genitori e, le maggiori, di rientrare nel contesto ove hanno sempre vissuto e di riprendere il ciclo scolastico, con grave pregiudizio per un sano ed equilibrato sviluppo psicofisico.

Si sarebbe dovuto quindi tener conto del superiore interesse delle minori coinvolte, tanto più che la centralità dell'interesse del minore anche nell'interpretazione normativa, oltre che sancito espressamente dall'art 28 comma 3 del D.lvo n. 286/98, deve ritenersi principio di ordine pubblico internazionale sancito dalla Convenzione sui diritti del fanciullo stipulata a New York il 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 27 maggio 1991, n. 176 (v. l'art 3: "In tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l'interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente."); dalla Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, adottata dal Consiglio d'Europa a Strasburgo il 25 gennaio 1996, ratificata e resa esecutiva con legge 20 marzo 2003, n. 77; dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea del 7 dicembre 2000, adottata il 12 dicembre 2007 a Strasburgo.

E' senz'altro sussistente l'estrema urgenza di provvedere in quanto le minori stanno subendo un grave danno, che si aggrava ogni giorno che passa e rischia di incidere profondamente sulla psiche delle stesse, per essere state forzatamente separate dal padre e dal contesto sociale nel quale sono state sempre inserite e per non poter frequentare la scuola. L'ultima nata, poi, non ha ancora potuto conoscere il padre, forzatamente lontano in una fase delicata e importantissima del suo sviluppo.

Deve pertanto ordinarsi il rilascio del visto di ingresso in favore della moglie del ricorrente e della figlia nata in Nigeria, e, qualora fosse necessario, anche in favore delle altre due figlie minori del ricorrente.

Le spese processuali dovranno essere liquidate con il provvedimento definitivo.

Visto l'art 1 del D.L. 105/2021 che ha prorogato lo stato di emergenza fino al 31 dicembre 2021;

visto l'art 7 del D.L. 2021 che ha stabilito che le disposizioni di cui all'articolo 221, commi 3, 4, 5, 6, 7, 8, e 10 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché le disposizioni di cui all'articolo 23, commi 2, 4, 6, 7, 8, primo, secondo, terzo, quarto e quinto periodo, 8-bis, primo, secondo, terzo e quarto periodo, 9, 9-bis, 10, e agli articoli 23-bis, commi 1, 2, 3, 4 e 7, e 24 del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, continuano ad applicarsi fino alla data del 31 dicembre 2021;

considerato che l'udienza fissata per la trattazione del presente procedimento non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti;

P.Q.M.

Visti gli artt. 669 sexies comma 2 e 700 c.p.c, il tribunale accoglie il ricorso e per l'effetto:

- Ordina il rilascio del visto di reingresso sul territorio nazionale in favore della moglie del ricorrente _____ della figlia minore _____

qualora fosse necessario anche in favore delle altre due figlie minori del ricorrente

- visto l'art. 669 sexies, commi 2 e 3, c.p.c., fissa per la conferma, la modifica o la revoca del presente provvedimento l'udienza del 7 settembre 2021;
- dispone che il presente provvedimento sia notificato unitamente al ricorso – a cura di parte ricorrente – entro il 6 agosto 2021 e concede termine a parte resistente fino al 26 agosto 2021 per costituirsi in giudizio;
- dispone che l'udienza già fissata per il 7 settembre 2021, sia sostituita dal deposito telematico di note scritte contenenti le istanze e conclusioni delle parti, da depositarsi almeno 5 giorni prima della predetta data;
- avvisa le parti che nel caso in cui nessuna delle parti effettui il deposito delle note di cui sopra, si procederà ai sensi dell'art. 181 c.p.c.
- spese al definitivo

Si comunichi.

Così deciso in Roma, il 28/07/2021

la giudice designata
d.ssa Silvia Albano